

Indicazioni per la compilazione della domanda di rimborso accise 3° trimestre 2018

3° TRIMESTRE 2018

MODALITA' E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

- in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
- con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

Analogamente ai precedenti trimestri, **i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 3° trimestre 2018** saranno individuati dalla prossima circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 4° trimestre 2018.

2° TRIMESTRE 2018

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO

I crediti sorti con riferimento al 2° trimestre 2018 (1° aprile – 30 giugno 2018) potranno essere utilizzati **in compensazione** entro il 31 dicembre 2019.

Dopo il 31 dicembre 2019 le istanze di rimborso per le eccedenze non utilizzate in compensazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2020.

COMPILAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO

Con riferimento alla nota dell'Agenzia delle Dogane RU n. 45963 del 20 aprile 2012, l'agevolazione fiscale relativa al gasolio utilizzato per autotrazione fissa una stretta relazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi; **l'operazione di fornitura del gasolio**, quindi è l'elemento da utilizzare per inserire i consumi oggetto di rimborso.

Pertanto, i litri di gasolio consumati sono quelli riforniti e risultanti dalle indicazioni riportate nelle fatture di acquisto.

Qualora gli autocarri impiegati dalle imprese vengano riforniti di gasolio tramite depositi o distributori privati di carburante, **la data dell'operazione di rifornimento** del gasolio è il criterio per attribuire i consumi in relazione al trimestre di riferimento.

Segnaliamo alle imprese che, nella compilazione della dichiarazione, è necessario indicare le **fatture di acquisto** del gasolio specificando il numero delle medesime, il totale in litri di gasolio e l'importo totale.

In quest'ambito, essendo la fattura l'unico documento accettato per attestare i consumi, ne consegue che le **schede carburanti non possono essere utilizzate** a tale fine e quindi, le imprese che si riforniscono di carburante presso distributori pubblici dovranno concordare con il gestore di detto impianto il rilascio delle citate fatture.

Considerato che nel *quadro B* dell'istanza di rimborso vengono esplicitamente richiesti **per singolo autocarro: targa, Km percorsi, consumo di gasolio.**

Pertanto le imprese si devono organizzare per annotare tali dati indispensabili per la compilazione della sopracitata istanza di rimborso.

Qualora non fossero stati registrati i consumi per singolo autocarro si potrà procedere con delle stime che tengano conto dei consumi specifici dei veicoli, di valori medi ricavabili dalle schede tecniche dei consumi segnalate dalle case costruttrici in relazione alle condizioni reali di utilizzo del veicolo.

Si precisa inoltre che, per ciascun autocarro avente diritto al beneficio, dovrà essere indicato il **chilometraggio registrato dal contachilometri** alla chiusura del periodo considerato, cioè al termine del trimestre di riferimento.

AUTORIZZAZIONE DEPOSITI GASOLIO PRIVATI

L'utilizzo di depositi privati di gasolio per autotrazione, installati presso i propri magazzini, necessitano di preventiva **autorizzazione comunale** e i medesimi non possono essere utilizzati per l'approvvigionamento di autovetture, per le quali l'unica possibilità è il rifornimento presso distributori pubblici (ai sensi dell'Allegato A punto 11 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 14 luglio 1992, n. V1548).

Si segnala inoltre che, con riferimento alla recente DGR n. X/6698 del 9 giugno 2017 (sul BURL n. 24 del 16 giugno 2017), la Regione Lombardia ha riordinato in un unico provvedimento le varie delibere che negli anni hanno disciplinato la materia relativa alle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico e privato.

Pertanto le nuove richieste di **autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato** deve essere presentata unicamente al Comune dove si intende realizzare l'impianto e deve contenere:

- a) generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all'art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) località in cui si intende installare l'impianto;
- c) dettagliata composizione dell'impianto;
- d) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;
- e) perizia giurata redatta da tecnico competente che deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;
- f) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia;
- g) planimetria dell'impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;
- h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l'impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all'utilizzo dell'impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito;
- i) copia dell'accordo di cui al comma 2, art. 91 della L.R. 2 febbraio 2010 n.6, dove si verifichino le condizioni;
- j) specifica degli Enti di cui al comma 3, art. 91 della L.R. 2 febbraio 2010 n.6, dove si verifichino le condizioni.

SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la **reclusione fino a due anni**, e con l'articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la **reclusione fino ad un anno** e con la **sanzione amministrativa fino a 516,50 euro**.

Inoltre, se l'impresa esercente l'attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di **dichiarazioni non conformi alla realtà**, si deve applicare la disposizione di cui all'articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente **decadenza per l'impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele**.

Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4 comma 2 del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.